

## Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi

Edizione 03.2014

### C Protezione giuridica

Le prestazioni vengono erogate da CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Casella postale, 8010 Zurigo.

#### Indice

##### Estensione dell'assicurazione

- C1 Controversie e procedure assicurate esclusivamente  
C2 Prestazioni assicurate  
C3 Nessun diritto alle prestazioni

##### Sinistro

- C4 Gestione di un sinistro

##### Ulteriori disposizioni

- C5 Basi contrattuali complementari  
C6 Definizioni

### Estensione dell'assicurazione

L'assicurato gode della protezione giuridica esclusivamente in relazione a viaggi ai sensi dell'articolo A14.1 delle Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi, A Disposizioni comuni, al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

#### C1 Controversie e procedure assicurate esclusivamente

- 1.1 Difesa in procedimenti penali e amministrativi per reati colposi.  
1.2 Tutela di diritti di responsabilità civile extra-contrattuali per la parte danneggiata in caso di sinistri di qualunque natura nonché di atti di violenza, furto o rapina.  
1.3 Controversie con assicurazioni private o pubbliche che tutelano l'assicurato.  
1.4 Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o sul viaggio:
- noleggio o prestito di un veicolo omologato per la circolazione stradale fino a 3,5 t;
  - riparazione o trasporto di tale veicolo;
  - contratto di viaggio o alberghiero;
  - noleggio temporaneo di un'abitazione per le vacanze;
  - trasporto di persone o merci.

#### C2 Prestazioni assicurate

- 2.1 Prestazioni del servizio giuridico della CAP e prestazioni in denaro fino a un massimo di CHF 250'000 per ciascun sinistro nei viaggi con estensione territoriale all'Europa e, se è stata pattuita l'estensione territoriale a tutto il mondo, fino a un massimo di CHF 50'000 per ciascun sinistro nei viaggi al di fuori dell'Europa:
- costi di perizie e analisi ordinate dalla CAP, dall'avvocato della persona assicurata o dal tribunale;
  - spese giudiziarie e arbitrali;
  - ripetibili;
  - onorari di avvocati;
  - necessarie spese di traduzione;
  - cauzioni penali (solo anticipatamente per evitare la carcerazione preventiva).
- Da tale importo vengono detratti i costi di intervento attribuiti all'assicurato per via processuale o con modalità analoghe.
- 2.2 CAP può liberarsi dall'obbligo di prestazione con il risarcimento dell'oggetto materiale del contendere.

- 2.3 Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l'articolo C1, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata. Qualora più persone assicurate secondo l'articolo A1 delle Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi, A Disposizioni comuni, siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati secondo articolo C1, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

#### C3 Nessun diritto alle prestazioni

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni:

- 3.1 se l'assicurato ha provocato l'evento o la malattia per effetto di:
- abuso di alcool, droghe o farmaci;
  - partecipazione attiva a scioperi o disordini;
  - partecipazione a competizioni ed esercitazioni con veicoli a motore o natanti;
  - partecipazione ad atti temerari in cui ci si espone consapevolmente al pericolo;
- 3.2 se lo scopo del viaggio è quello di sottoporsi a un trattamento medico;
- 3.3 per le conseguenze di eventi dovuti a disposizioni delle autorità (es. confisca del patrimonio, reclusione o divieto di espatrio, chiusura del traffico aereo);
- 3.4 se l'assicurato al momento del sinistro non possedeva una licenza di condurre valida oppure non era abilitato alla guida del veicolo;
- 3.5 in caso di controversie con le autorità fiscali o doganali o in caso di procedimenti per infrazioni contro le norme tributarie o doganali (es. contrabbando);
- 3.6 se l'assicurato intende procedere contro la CAP, AGA International S.A., Allianz Suisse Società di Assicurazioni, i suoi incaricati o persone che forniscano servizi in caso di sinistro;
- 3.7 se il caso riguarda controversie o conflitti di interessi tra persone assicurate con la medesima polizza (questa esclusione non si riferisce al contraente stesso);
- 3.8 se la richiesta di assistenza legale viene comunicata dopo la scadenza dell'assicurazione;
- 3.9 per spese per procedimenti penali e amministrativi;
- 3.10 in caso di controversie e procedure dovute a eventi bellici o terroristici, a disordini di qualsiasi tipo e alle relative contromisure adottate nonché a catastrofi naturali;
- 3.11 in caso di danni connessi ad epidemie, contaminazione chimica o biologica e radiazioni radioattive.

---

## Sinistro

---

---

### C4 Gestione di un sinistro

---

- 4.1 La richiesta di assistenza legale deve essere segnalata al più presto a: CAP Protezione giuridica, Affari speciali, Casella postale, 8010 Zurigo, tel. +41 (0)58 358 09 09, fax +41 (0)58 358 09 10, capoffice@cap.ch, www.cap.ch.
- 4.2 Senza consenso della CAP l'assicurato non può incaricare alcun rappresentante legale, avviare alcun procedimento, addivenire ad alcun accordo né adottare alcun mezzo legale, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre l'assicurato è tenuto a fornire alla CAP tutta la documentazione relativa al sinistro. Qualora l'assicurato non rispetti tali obblighi, la CAP può rifiutare di erogare le proprie prestazioni.

- 4.3 Qualora in un procedimento giudiziario o amministrativo, in base al codice procedurale applicabile, sia necessario convocare un rappresentante legale indipendente oppure se nasce un conflitto di interessi (due assicurati CAP procedono l'uno contro l'altro oppure un assicurato procede contro una società del Gruppo Allianz) l'assicurato ha la libera scelta del rappresentante legale. Se la CAP non accetta il rappresentante legale proposto, l'assicurato ha il diritto di proporre tre altri rappresentanti legali provenienti da diversi studi e la CAP è tenuta a effettuare la propria scelta fra questi.
- 4.4 Se fra l'assicurato e la CAP sorgono divergenze di opinione relativamente alle misure da adottare per la liquidazione del sinistro o la CAP ritiene inutile una determinata misura, la società è tenuta a fornire al rappresentante legale o all'assicurato una motivazione scritta del proprio rifiuto facendo presente che l'assicurato può chiedere di sottoporre la causa al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dall'assicurato e dalla CAP. I costi si intendono a carico della parte soccombente.

---

## Ulteriori disposizioni

---

---

### C5 Basi contrattuali complementari

---

Valgono inoltre le disposizioni contrattuali previste dalle Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi, A Disposizioni comuni.

---

### C6 Definizioni

---

- 6.1 Terrorismo
- Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto o la minaccia di violenza sono intesi a creare paura e spavento tra la popolazione o in una parte di essa o a influenzare governi o istituzioni dello Stato.